



Congresso Federale Ordinario

Assago – 1/2/3 marzo 2002

Tesi Congressuale

“Regime dei trasferimenti erariali agli Enti Locali”

La Lega Nord Padania persegue un sistema federale in cui ogni livello istituzionale possa vivere di finanza diretta, in cui i trasferimenti verticali e, in particolare, quelli dal centro alla periferia, vengano soppressi.

La presente tesi è volta dunque a disciplinare la materia dei trasferimenti, sulla base dei principi di equità, trasparenza e responsabilità, in termini assolutamente transitori.

Fino alla riforma della finanza dei livelli di governo centrale e periferici, i trasferimenti erariali agli enti territoriali devono dunque essere completamente riformati, eliminando ogni riferimento alla spesa storica e distinguendoli in due grandi aggregati: trasferimenti oggettivi e trasferimenti solidaristici.

I primi devono essere ripartiti tra tutti gli enti con parametri realmente obiettivi (popolazione, territorio, densità, valore reale della moneta), i secondi solo ad alcuni enti in rapporto agli squilibri territoriali di finanza e fiscalità locale ed alle condizioni di degrado.

Si vuole così sanare nella disciplina dei trasferimenti erariali l'ingiusta sperequazione che avviene soprattutto tra i comuni di diverse aree del Paese, ma anche all'interno di aree omogenee, superando ogni legame col trasferimento su base storica, da un lato, e col gettito dei tributi locali, in particolare l'ICI, dall'altro.

Va quindi definito un unico ammontare destinato agli enti locali da suddividere equamente tra di essi in base a parametri obiettivi.

Tale principio di una suddivisione equa slegata dalla base storica, deve indirizzare analogamente la disciplina transitoria dei trasferimenti alle province.

In particolare dovrebbero essere soppressi:

- il fondo ordinario, che, essendo ripartito con riferimento tanto alla base storica che al gettito dell'ICI, va a detrimento dei comuni più efficienti nella spesa e nella riscossione dei tributi locali, mentre premia gli evasori;
- il fondo consolidato, che finanzia gli oneri del contratto collettivo di lavoro 88-90, del personale assunto per la L.285/77 per l'occupazione giovanile e per quello assunto (basta che abbiano prestato lavoro per due anni) in relazione ai terremoti del 1968, 1979, 1980, 1981, 1984, in Sicilia, Campania, Basilicata, Umbria, Marche, Lazio ed al bradisismo nell'area flegrea, nonché contributi in favore del Comune di Roma, della gente di mare, delle vittime del delitto, degli invalidi del lavoro e del comune di Pozzuoli;

- il fondo per gli squilibri di fiscalità locale che riallinea i proventi dei tributi locali obbligatori ai proventi medi, per classi di abitanti, quando siano inferiori, con ulteriore disincentivo al controllo dell'evasione dei tributi locali.

Le sperequazioni nella ripartizione di tali fondi sono ampiamente dimostrati dai dati ufficiali.

A tali fondi si dovrebbe sostituire un Fondo unico per i trasferimenti correnti agli enti locali che, una volta stabilitane l'ammontare per comuni, province e comunità montane, viene ripartito in modo parametrizzato tra tutti.

Dai determinanti relativi ai parametri obiettivi del D.L. 507/92 sono escluse le condizioni di degrado dell'ente, che vengono poste a base della ripartizione di un apposito Fondo di solidarietà alle aree depresse che viene istituito a parte per una maggior trasparenza dei trasferimenti erariali.

In un tempo prestabilito, tali parametri obiettivi devono essere rideterminati dalla Conferenza unificata delle Regioni e degli enti locali.

Per quanto attiene ai trasferimenti in conto capitale si propone la soppressione del fondo speciale nazionale per gli investimenti (destinato ai comuni sciolti per mafia ed alle province in gravissime condizioni di degrado), le cui dotazioni confluiscono nel fondo ordinario nazionale per gli investimenti che segue modalità di riparto decisamente più eque.

Tecnicamente, la proposta prevede che:

1. Il fondo ordinario, il fondo consolidato, il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, siano soppressi.

2. lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle province, dei comuni e delle comunità montane con il fondo unico per i trasferimenti correnti agli enti locali che è costituito dal complesso delle dotazioni del fondo ordinario e del fondo consolidato di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

3. Il fondo unico per i trasferimenti correnti agli enti locali è quantificato annualmente in occasione della legge finanziaria, con specifica indicazione dell'ammontare globale spettante alle province, ai comuni ed alle comunità montane.

4. I contributi erariali spettanti ai comuni ed alle province, a valere sul fondo unico per i trasferimenti agli enti locali, sono ripartiti, per ciascuna amministrazione provinciale e per ciascun comune, con parametri obiettivi secondo il sistema di riparto di cui all'art. 37 comma 2 del D.L. 504/92 e successive modificazioni, con l'eliminazione dagli stessi del parametro relativo alle condizioni di degrado.

5. I contributi erariali spettanti alle comunità montane, a valere sul fondo unico per i trasferimenti agli enti locali, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'art. 36 lettera c) del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni;

6. E' istituito il fondo di solidarietà agli enti locali versanti in condizioni di degrado, in cui confluisce anche il complesso delle dotazioni del fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, che è quantificato annualmente in occasione della legge finanziaria, con specifica indicazione dell'ammontare globale spettante alle province ed ai comuni;

7. Il fondo di solidarietà viene ripartito tra gli enti beneficiari in base al determinante relativo al parametro obiettivo delle condizioni di degrado di cui all'art. 37 comma 2 del D.L. 504/92 ed agli squilibri di fiscalità locale;

8. La Conferenza unificata delle Regioni e degli enti locali, sentite le organizzazioni espresse dall'Associazione degli Enti Locali tra le quali deve essere riconosciuta la CO.NORD, effettua la revisione dei parametri obiettivi di cui all'art.37 comma 2 del D.L. 504/92 e successive modificazioni;

9. Il Fondo nazionale speciale per gli investimenti di cui al D.L. 504/92 è soppresso;

10. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti previsto dal D.L. 504/92 è incrementato dai proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637 e successive modificazioni (proventi del Casinò di Campione) al netto della parte assegnata agli enti locali delle province di Como e di Lecco e viene ripartito secondo le modalità di cui all'art.41 del D.L. 504/92 e successive modificazioni.

Il passo successivo, nella fase transitoria, prevede in ogni caso l'eliminazione di ogni tipo di trasferimento, ad eccezione di quelli di solidarietà, con contropartita a valere della compartecipazione comunale, equivalente in termini d'aliquota, sull'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La fiscalità locale si poggerà quindi fondamentalmente su due pilastri :

a) la compartecipazione al tributo erariale sulle persone fisiche

b) l'imposizione fiscale sugli immobili, sia di tipo ordinario (ICI) che sui trasferimenti. A questo proposito si sollecita il trasferimento effettivo delle competenze in materia di catasto agli enti locali

On. Giancarlo Giorgetti

N.b. A questo proposito il Governo ha ribadito la volontà di intervenire con apposito DDL per riformare la materia. Tale DDL non è stato ancora presentato. In compenso la legge finanziaria per il 2002 ha riservato il 70% delle risorse disponibili per gli enti locali al superamento degli squilibri nei trasferimenti. Un terzo del gap esistente a sfavore dei comuni è stato così colmato.